

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4085

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CARRA e MENGOZZI**

Presentata il 18 maggio 1967

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, stabilisce che le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe, modificazioni e integrazioni, sono applicabili « anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra ».

Con circolare n. 91782 del 6 giugno 1963, il Ministero delle finanze ha precisato che la locuzione « questi ultimi » deve riferirsi ai negozi e che pertanto le condizioni per la concessione delle agevolazioni fiscali sono le seguenti:

a) che i locali destinati ad abitazione prevalgano su quelli destinati ad uffici e negozi: in altre parole, almeno il 50 per cento più uno della superficie deve esser destinato ad abitazioni;

b) che i locali destinati a negozi non superino il 25 per cento del totale.

In contrasto con questa interpretazione, la Corte di cassazione, con sentenza n. 1456 del 18 marzo-11 giugno 1964, resa dalla I Sezione, ha ritenuto che il termine « questi ultimi » nell'articolo sopra riportato, debba riferirsi non ai soli negozi, bensì agli uffici e ai negozi considerati come un tutt'uno. Conseguentemente, le agevolazioni fiscali sarebbero applli-

cabili solo quando negozi ed uffici, complessivamente considerati, non superino il 25 per cento della superficie totale.

Il Ministero delle finanze, con circolare del 6 febbraio 1967, ha invitato gli uffici dipendenti ad uniformarsi al principio interpretativo affermato dalla Corte di cassazione.

Tale interpretazione è, per lo meno, discutibile. Essa sarebbe senz'altro esatta, se il testo della legge fosse il seguente: « Le agevolazioni (...) sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi, sia destinata una superficie non eccedente... ». L'aggiunta dell'aggettivo « ultimi » introduce una precisazione che non dovrebbe interpretarsi se non nel senso di una distinzione fra uffici e negozi.

A prescindere comunque dalla legittimità delle diverse opinioni sul significato del testo legislativo in esame, resta il fatto che l'interpretazione comunemente seguita dagli operatori del settore è stata quella che attribuisce il limite del 25 per cento ai soli negozi; e ciò per il fatto che essa corrispondeva alla tesi accettata dallo stesso Ministero delle finanze con la citata circolare del 6 giugno 1963.

Confidando in questa interpretazione, molti cittadini hanno costruito o stanno costruendo edifici comprendenti, oltre ad appartamenti non di lusso, anche uffici e negozi, con la sola preoccupazione che i negozi non supe-

rassero il 25 per cento e che i negozi ed uffici insieme non raggiungessero il 50 per cento della superficie totale. Poiché ciò è avvenuto in un periodo di grave crisi per l'attività edilizia, si può ritenere che queste iniziative abbiano rappresentato un importante contributo all'alleggerimento della crisi: e non sembra giusto che, a causa di sopravvenute incertezze nell'interpretazione della legge, questi cittadini corrano il rischio di veder punite le loro iniziative con la perdita delle agevolazioni fiscali.

Ma non è soltanto per risolvere secondo giustizia il problema delle costruzioni già realizzate o iniziate, che occorre provvedere ad eliminare le incertezze: è soprattutto per evitare che tali incertezze si ripercuotano in fu-

turo in senso negativo sull'auspicata ripresa dell'edilizia residenziale.

Infatti l'interpretazione recentemente adottata dal Ministero delle finanze, in conseguenza della pronuncia della Corte di cassazione, si tradurrebbe di fatto in una norma restrittiva tendente a limitare la portata delle incentivazioni a favore dell'attività edilizia; e ciò proprio nel momento in cui più sentita è la necessità di una ripresa di questo settore.

Sembra pertanto indispensabile provvedere a chiarire in modo non equivoco il significato della norma contenuta nell'articolo 1 della legge in esame, convalidando l'interpretazione che ne era stata data dal Ministero delle finanze con la circolare del 6 giugno 1963.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) che non più del 25 per cento di tale superficie sia destinato a negozi.